



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 165 del 28/12/2023

OGGETTO: RIMBORSO DI SPESE LEGALI AD AMMINISTRATORE COMUNALE

L'anno **duemilaventitre** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **18:30** nella sala giunta comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CAVALLIN MARCO	SINDACO	Assente
ZAINI CECILIA	VICE SINDACO	Presente
COLOMBO MAURIZIO	ASSESSORE	Presente
FILPA MONICA	ASSESSORE	Presente
ANDREOLETTI CLAUDIO	ASSESSORE	Presente
TORTOSA MAURIZIO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Con l'intervento e l'opera della Dott.ssa Maria Conte .

Presiede la seduta, nella sua qualità di VICE SINDACO, Dott.ssa Cecilia Zaini che dichiara valida la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: RIMBORSO DI SPESE LEGALI AD AMMINISTRATORE COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- Il Sindaco del Comune di Induno Olona, con nota del 28/11/2023, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 29/11/2023, prot. n. 15474, agli atti, presentava al Comune stesso la richiesta di rimborso delle spese legali a suo carico sostenute nell'ambito del procedimento penale n. 840/2021 RGNR, n.1809/2021 RG TRIB, n. 1492/2022 RG deposito sentenze, per fatti che presentano nesso causale tra funzioni esercitate e atti giuridicamente rilevanti;

Preso atto che il Sindaco provvedeva a nominare il proprio difensore di fiducia col compito di assisterlo nelle varie fasi del procedimento;

Preso atto altresì che detto procedimento penale si è concluso per il Sindaco con formula assolutoria perché il fatto non sussiste, giusta sentenza del 16/01/2023, data irrevocabilità 08/05/2023, in atti;

Richiamato l'articolo 86, comma 5, del testo unico di cui decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che così dispone: « Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:

- a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
- b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
- c) assenza di dolo o colpa grave».

Richiamata altresì la giurisprudenza diffusamente espressasi in materia di riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali anticipate da Amministratori o da dipendenti di enti locali (Cons. di Stato Sez. V – 17/07/2001 n. 3946, Cons. di Stato sentenza n. 2242/2000, TAR Puglia Sez. II n. 1390 del 18/03/2004 - parere Consiglio Giustizia Amministrativa, Sez. Consultiva 4 aprile 2006 n. 358/2006, Corte dei Conti Veneto con sentenza del 05.04.2012 e parere ANCI 2012), secondo la quale è possibile procedere al rimborso solo a seguito di riscontro delle seguenti condizioni essenziali: assenza di dolo o colpa grave; stretta connessione tra contenzioso e carica rivestita di modo che i fatti oggetto del giudizio risultino imputabili al soggetto a seguito dell'espletamento del servizio o della sua attività istituzionale; assenza di conflitti di interesse tra il soggetto e l'ente di appartenenza; conclusione del procedimento giudiziario con sentenza definitiva di assoluzione;

Accertato che le condizioni sopra elencate risultano interamente assolve;

Considerato quanto espresso nel parere 18 marzo 2021 espresso dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, che all'art. 1, dal comma 1015 al comma 1022, disciplina il rimborso delle spese legali in caso di assoluzione;

Tenuto conto di quanto enunciato nel parere avente ad oggetto "Rimborso spese legali" del 6 giugno 2023 del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, relativo alle richieste di rimborso per spese legali avanzate da ex amministratori per le difese in procedimenti penali avvenute senza il preventivo accordo con il Comune per la scelta del legale di fiducia;

Considerato:

- che nella nota di richiesta di rimborso sopracitata, l'importo onnicomprensivo delle spese legali sostenute dall'Amministratore risulta pari ad € 10.346,63, come si evince dalle fatture prodotte dal difensore, in atti;

- che è fondamentale garantire una corretta gestione del bilancio dell'Ente locale, nel rispetto dei principi di contenimento e di equilibrio della spesa pubblica e secondo la giurisprudenza richiamata nell'attività in questione, l'Amministrazione deve da un lato osservare prudenti regole di sana gestione finanziaria e contabile e dall'altro nella determinazione del quantum osservare i necessari criteri di ragionevolezza, congruenza ed adeguatezza;

Tenuto conto del parere espresso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Varese in data 14/12/2023, in atti, circa la corrispondente congruità dei compensi dell'Avvocato per le prestazioni di cui alla sopra indicata parcella quietanziata;

Ritenuto, per quanto espresso e in base alla normativa vigente, di poter procedere al rimborso delle spese legali in favore del Sindaco del Comune di Induno Olona, nel rispetto del limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'art.13, c. 6, L. 247/2012 , fissati con decreto interministeriale 20/12/2021 in € 10.500;

Viste la Deliberazione G.C. n. 58 del 27/04/2023 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025" e successive modifiche intervenute nel corso di esercizio;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica dal responsabile del settore interessato e di regolarità contabile dal responsabile del settore Economico/Finanziario di cui all'art. 49, comma 1 e s.m.i. del T.U.E.L. 267 del D.Lgs 18/08/2000 che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;

Per propria competenza ai sensi dell'art.29 dello Statuto Comunale e dell'art.48 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse si intendono integralmente richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di accogliere, per le motivazioni e secondo quanto esposto in narrativa, la richiesta di rimborso delle spese legali, nella somma onnicomprensiva di € 10.346,63 , avanzata dal Sindaco di Induno Olona in conseguenza del procedimento penale richiamato in premessa, in quanto il Tribunale di Varese, con sentenza n.1492 deposito sentenze-irrevocabile in data 08/05/2023, disponeva l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste;

3) di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo di procedere, in conseguenza a quanto sopra, all'impegno ed alla liquidazione della somma di che trattasi a favore dell'Amministratore comunale.

Di dichiarare , con unanime, favorevole, successiva e separata votazione, palesemente espressa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **58** del **28.12.2023**

IL VICE SINDACO
Arch. Cecilia Zaini

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Conte